

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. CXXIV**  
**n. 1**

## RELAZIONE

SULLO STATO DI APPLICAZIONE DELLE NORME IN  
MATERIA DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE  
ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SCARICHI DEI  
FRANTOI OLEARI

(Anni 2009-2011)

*(Articolo 9, comma 2, della legge 11 novembre 1996, n. 574)*

**Presentata dal Ministro delle politiche alimentari e forestali**

(DE GIROLAMO)

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 18 settembre 2013**  
—————





*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**RELAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7 COMMA 4) DEL DECRETO DEL  
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**1. INTRODUZIONE**

La presente relazione, redatta ai sensi dell'articolo 9 comma 3) della legge 574 dell'11 novembre 1996 recante "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari" e dell'articolo 7 comma 4) del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152", descrive lo stato di attuazione della citata legge sul territorio nazionale, aggiornato al triennio 2009-2011.

Le disposizioni citate prevedono che il documento sia costituito da una parte generale relativa ai progressi compiuti dall'Italia nel triennio in esame, e le iniziative intraprese a livello centrale e locale per integrare la politica agricola ed ambientale al fine di sfruttare al meglio il ruolo positivo che l'agricoltura può giocare nella protezione dell'ambiente e del territorio, riducendone, al contempo, gli impatti sui diversi comparti ambientali. Inoltre, il presente documento si propone di rappresentare in forma sintetica le differenti realtà regionali sull'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarico dei frantoi oleari, ricordando che per motivi strettamente climatici e di caratteristiche pedologiche del nostro Paese la coltivazione dell'olivo deve essere considerata eterogenea arealmente e non equamente distribuita sul territorio nazionale.

Compatibilmente con i dati ricevuti è stato possibile presentare solo alcuni dati regionali sulle diverse fasi e sui diversi aspetti del processo attuativo della legge:

- numero delle comunicazioni ricevute in totale;
- quantità totale di acque di vegetazione e di sanse umide, espresse in m<sup>3</sup>, per le quali è stata effettuata la comunicazione;

- superficie complessiva dei terreni di spandimento riportati nelle comunicazioni nonché dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha;
- quantità delle acque di vegetazione e delle sanse umide oggetto di effettivo spandimento distinta per tipologia di frantoio di provenienza (ciclo continuo o pressione) ed espressa in m<sup>3</sup>;
- monitoraggio delle acque;
- monitoraggio del suolo.

## 2. INIZIATIVE LEGISLATIVE, FINANZIARIE E DI COORDINAMENTO

### **Decreto ministeriale 6 luglio 2005**

Il D.Lgs. 152/99, che recepisce la direttiva 91/676/CEE (Direttiva Nitrati), è stato abrogato dal decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 "Norma in materia ambientale" che prevede al comma 1 e al comma 2 dell'articolo 112 l'emanazione del decreto ministeriale (Ministero delle politiche agricole e forestali e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute) recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 19 luglio 2005.

Tale provvedimento norma in particolare le modalità di attuazione degli articoli 3 (Comunicazione preventiva), 5 (Esclusione di talune categorie di terreni), 6 (Stoccaggio) e 9 (Controlli) della legge n. 574/1996.

Sono precisati in dettaglio i contenuti della relazione tecnica allegata alla comunicazione a firma di un agronomo (o perito agrario o geologo). Il Sindaco può richiedere, prima dell'inizio dello spandimento, informazioni e proporre accertamenti, nonché disporre la temporanea sospensione per una durata non superiore a trenta giorni. Per gli spandimenti successivi al primo, la comunicazione deve contenere i dati del legale rappresentante, nonché le caratteristiche del frantoio e i dati relativi ai siti di spandimento. I dati e le caratteristiche dei contenitori di stoccaggio devono essere

comunicati solo in caso di loro variazione. Deve altresì essere comunicata l'eventuale variazione dei dati relativi al sito oggetto di spandimento.

**Comunicazioni semplificate:** possono essere previste dalle Regioni che dispongono del piano di spandimento delle acque di vegetazione (previsto dall'art. 7 della L. 574/1996) ma sono ammesse, nel caso di frantoi esistenti, solo per impianti con una produzione di olio uguale o inferiore a 20 t, ovvero per i nuovi frantoi, per impianti con una capacità di lavorazione uguale o inferiore a 4 t di olive nelle 8 ore. L'esonero dall'obbligo della comunicazione può essere previsto dalle regioni per frantoi aventi una capacità di lavorazione effettiva uguale o inferiore a 2 t di olive nelle 8 ore.

**Esclusione di talune categorie di terreni:** oltre ai casi previsti dalla legge 574 del 1996, il divieto di spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide è esteso a tutti i terreni non adibiti ad usi agricoli e nei terreni: a meno di 10 metri dai corsi d'acqua, dagli inghiottitoi e doline e dall'inizio dell'arenile (in caso di laghi e mari); nei terreni con pendenza superiore al 15% privi di sistemazione idraulica agraria, nei boschi, giardini ed aree di uso pubblico e nelle aree di cava.

Le Regioni possono stabilire ulteriori divieti in prossimità di strade pubbliche, a meno di immediato interrimento, o in ottemperanza a strumenti di pianificazione di bacino o piani di tutela regionale, nonché per riposo temporaneo di siti ove le acque di vegetazione e le sanse umide siano state distribuite per diversi anni consecutivi.

**Stoccaggio delle acque di vegetazione:** le acque provenienti da diversi frantoi devono essere separate in contenitori differenti. E' vietato miscelare le acque di vegetazione con gli effluenti zootecnici, agroindustriali o con rifiuti.

I contenitori di stoccaggio devono avere una capacità pari alla somma del volume delle acque di vegetazione prodotte in 30 giorni, comprese le acque di lavaggio, calcolata sulla base della potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle 8 ore. Le Regioni possono comunque stabilire valori diversi sulla base di condizioni climatiche, pedologiche, agronomiche locali.

Il volume dei contenitori è stato calcolato sulla produzione mensile, anche se da parte del Ministero dell'Ambiente era stata richiesta una capacità maggiore (la legge n. 574/1996 prevede comunque, all'art. 6, che "lo stoccaggio ...deve essere effettuato per un termine non superiore a trenta giorni").

Le acque di lavaggio devono essere riversate comunque nei contenitori di stoccaggio, altrimenti costituirebbero uno scarico da autorizzare ai sensi del D.Lgs. n. 152/99 (lo stesso che prevede, all'art. 38 la deroga per l'uso in agricoltura delle acque di vegetazione).

I contenitori di stoccaggio esistenti devono essere adeguati entro due anni. Per i frantoi collocati in aree urbanizzate le regioni possono prevedere termini diversi di adeguamento comunque non superiori a tre anni.

**Stoccaggio delle sanse umide:** le sanse umide provenienti da diversi frantoi devono essere separate in contenitori differenti, è vietato miscelare le sanse con gli effluenti zootecnici, agroindustriali o con rifiuti. I contenitori di stoccaggio devono avere capacità sufficiente a contenere le sanse umide nei periodi in cui non è possibile l'impiego agricolo.

**Trasporto delle acque di vegetazione:** Gli adempimenti concernenti il trasporto delle acque di vegetazione vengono definiti dalle Regioni con propri provvedimenti, sulla base delle seguenti informazioni:

- a) gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione trasportate e del legale rappresentate dello stesso;
- b) la quantità delle acque trasportate;
- c) la identificazione del mezzo di trasporto;
- d) gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
- e) gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque trasportate.

Le Regioni inoltre stabiliscono i tempi di conservazione della documentazione nonché le forme di semplificazione della documentazione nel caso di trasporto effettuato dal personale dipendente dal frantoio o dal titolare del sito di spandimento.

**Trasporto delle sanse umide:** vale quanto prescritto per le acque di vegetazione.

### 3. RELAZIONE TECNICA

Va rilevato che, nonostante le note di richiesta e sollecito di questo Ministero alle Regioni per la trasmissione della relazione triennale, prevista dall'art. 7 comma 3 del DM 6 luglio 2005 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari di cui all'art. 38 del decreto legislativo 152/99", non tutte le Regioni hanno adempiuto a trasmettere i dati richiesti. In particolare, non risulta pervenuta alcuna risposta dalle seguenti Regioni: Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. La Regione Valle d'Aosta ha comunicato che nel suo territorio regionale non esiste alcun frantoio oleario, mentre secondo la comunicazione pervenuta dalla Provincia Autonoma di Bolzano è presente un unico frantoio oleario che produce olio d'oliva in quantità del tutto irrilevanti. C'è inoltre da riferire che la Regione Toscana, pur inviando allo Scrivente Ministero una relazione regionale sull'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari, non ha comunicato i dati richiesti secondo la tabella in seguito riportata. La Regione Lazio ha inviato i dati relativi al triennio 2008-2010. La Regione Calabria, alla quale era stata inviata la richiesta dei dati utili per la compilazione del presente documento al Dipartimento Agricoltura, Foreste e Forestazione presso la sede di Catanzaro, ha risposto che la delibera di G.R. n. 17 del 16 gennaio 2006 nel dettare le norme tecniche per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari individua l'ARPACAL quale ente sub-regionale ai controlli e relazioni periodiche; inviata all'ente designato dalla citata delibera la richiesta dei dati, non è arrivata a questo Ministero alcuna comunicazione. A causa di tali numerose mancanze, non è stato possibile ricavare un quadro

completo sull'applicazione a livello nazionale della norma in questione, considerato soprattutto il ruolo primario di alcune Regioni relativamente alle problematiche in oggetto.

Nella maggior parte dei casi sono stati trasmessi dati solo parziali sul monitoraggio dei suoli utilizzati per lo spandimento dei reflui oleari (granulometria, pH, sostanza organica, fosforo espresso come  $P_2O_5$ , potassio espresso come  $K_2O$ , CSC) e relativa ubicazione cartografica e dati sul monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee relativamente ai bacini idrografici dei comprensori olivicoli (parametri chimici e microbiologici quali domanda biochimica di ossigeno ( $BOD_5$ ), domanda chimica di ossigeno (COD), azoto ammoniacale, nitrico e totale, fosforo totale, ortofosfato, ossigeno disciolto (espresso come differenza dal 100% della percentuale di saturazione), Escherichia Coli).

Viene presentata in allegato una tabella riassuntiva dei dati trasmessi dalle Regioni relativamente al numero delle comunicazioni ricevute, quantità di acque di vegetazione e sanse umide per le quali è stata effettuata la comunicazione, superficie di spandimento riportata in comunicazione e superficie dei terreni effettivamente recipienti, e per ciascuna Regione l'intervallo temporale cui i dati si riferiscono. Sono pervenuti a questo Ministero dati regionali, non inseriti nella presente relazione a causa della estrema eterogeneità degli stessi, sul bacino idrografico di recepimento dei reflui oleari e sulle condizioni del suolo, delle acque e di altre risorse ambientali a livello chimico-fisico-biologico, dati che sono assolutamente a disposizione per eventuale consultazione.

Si specifica inoltre che compito dello Scrivente Ufficio è stato quello di chiedere e raccogliere i dati nella misura e modalità in cui questi sono pervenuti. E' stato quindi raccolto, nella tabella riassuntiva allegata al presente documento, quanto fornito direttamente dalle Regioni.

**1) REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA**

Con nota 3517 AGR del 15 febbraio 2013, la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha comunicato che sul proprio territorio regionale non esistono frantoi oleari, e pertanto non dispone di dati utili alla compilazione della relazione Regionale relativa al triennio 2009-2011.

**2) REGIONE PIEMONTE**

La Regione Piemonte, con nota 26891/DB1118 del 28 novembre 2012, ha fornito i dati richiesti, inclusi i monitoraggi dei corpi idrici superficiali e sotterranei. I dati sul monitoraggio dei suoli non sono stati riportati, in quanto sul territorio regionale sono presenti meno di 50 frantoi.

**3) PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO**

Con nota 628485 del 23 novembre 2012, la Provincia Autonoma di Bolzano ha comunicato che nel triennio in esame l'ufficio Frutti-viticultura di Bolzano non ha ricevuto alcuna comunicazione che riguarda l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione dei frantoi oleari. Sul territorio è presente un solo frantoio oleario che produce olio d'oliva in piccole quantità, le cui acque di vegetazione e gli scarichi non vengono distribuiti in ambito agricolo.

**4) REGIONE VENETO**

La Regione Veneto ha trasmesso i dati relativi alla compilazione della presente relazione con nota 74301 del 18 febbraio 2013. Sono presenti inoltre dati sul monitoraggio delle acque e dei corpi idrici significativi, con la determinazione dei principali parametri chimici, fisici e biologici (domanda biochimica di ossigeno BOD<sub>5</sub>, domanda chimica di ossigeno COD, azoto ammoniacale, nitrico e totale, fosforo totale, ortofosfato, ossigeno disciolto, Escherichia coli). L'estensione degli oliveti in Veneto si è stabilizzata da alcuni anni intorno ai 6.000 ettari, con una produzione olearia in crescita e un quantitativo di olive prodotte che ha raggiunto le 7.600 tonnellate (+4,9%). La maggiore estensione olivicola della Regione si trova in provincia di Verona (90% del totale regionale) La produzione è rappresentata in prevalenza da due oli extravergini DOP: *Olio extra vergine di oliva Garda D.O.P.* e *Olio extra vergine Veneto "Valpolicella" "Euganei-Berici" e "Del*

*Grappa*” D.O.P. Gli impianti di olivi solitamente occupano, in questi territori, le aree marginali che presentano elevate pendenze e sono difficili da coltivare. In questi ambiti territoriali l’olivo diventa anche un importante elemento del paesaggio rurale e svolge una funzione di presidio del territorio.

#### **5) REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA**

Con nota 11596 del 19 febbraio 2013, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha reso noto che non è pervenuta alcuna comunicazione alla Direzione Centrale risorse rurali, agroambientali e forestali da parte dei frantoi per lo spandimento sul terreno delle acque di vegetazione e delle sanse umide ai sensi del DM 6 luglio 2005.

#### **6) REGIONE LIGURIA**

La Regione Liguria ha inviato i dati richiesti con nota PG/2013/36653 del 04 marzo 2013. Nella comunicazione viene evidenziato che nel territorio regionale operano, distribuiti su quattro province, 284 frantoi con netta prevalenza per la provincia di Imperia (161). Gli impianti non sono generalmente compresi in aziende agricole ma operano in conto terzi. Ad oggi quindi, la normativa inquadra i frantoi liguri come industriali e così anche i loro reflui che, per essere inviati agli impianti di depurazione, devono essere autorizzati dall’autorità competente. In parte i frantoi smaltiscono le acque di vegetazione mediante spargimento sul terreno agricolo osservando le prescrizioni della DGR 848/2007. Questo sistema è ostacolato dalla situazione, tipicamente regionale, della carenza di terreni adeguati su cui effettuare le operazioni di spandimento dei reflui, sia per la loro parcellizzazione, sia per la mancanza di caratteristiche pedologiche idonee (terreni né troppo sciolti né troppo argillosi) e, spesso, per l’eccessiva pendenza. Al momento, non è previsto il controllo sullo stato delle acque superficiali nei bacini imbriferi nell’ambito dei quali vengono effettuati gli spandimenti. Esiste un solo piano di monitoraggio del bacino idrografico del torrente Impero, pubblicato da ARPAL, relativo ad una singola stazione di campionamento, sulla base del quale la qualità ambientale è considerata “sufficiente” nel biennio 2001-2002, secondo l’indicatore SACA (Stato Ambientale del Corso d’Acqua).

**7) REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

La Regione Emilia-Romagna ha inviato i dati richiesti tramite mail del 02 gennaio 2013. Il monitoraggio del suolo non è stato compilato in quanto sul relativo territorio sono presenti meno di 50 frantoi oleari. Il monitoraggio delle acque è disponibile in forma sintetica solo per l'anno 2008, non inerente quindi alla compilazione della presente relazione, e pubblicato dall'Arpa sul proprio sito internet.

**8) REGIONE TOSCANA**

Con nota A00GRT0325551/G.50.100 del 04 dicembre 2012 la Regione Toscana ha trasmesso allo Scrivente Ufficio i rapporti, predisposti dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana (ARPAT), relativi all'attività di controllo dei frantoi, al monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee ed al monitoraggio dei suoli interessati dall'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione. Il censimento riguarda in forma dettagliata le attività dei frantoi suddivisi per dipartimento o provincia per gli anni 2009-2011, con una prevalenza per le province di Grosseto e Firenze, che con 111 e 90 attività rispettivamente coprono da sole il 45% dei frantoi regionali. Tali elaborati evidenziano che la Regione Toscana ha svolto e svolge un monitoraggio sullo stato di salute delle acque e delle altre risorse ambientali. Nella relazione però non viene riportata una tabella riassuntiva dei dati richiesti, non ricavabili dalla lettura del documento inviato.

**9) REGIONE UMBRIA**

In risposta alla nostra richiesta, la Regione Umbria con nota 0188128 del 20 dicembre 2012 ha trasmesso la documentazione richiesta relativa al triennio 2009-2011. Sono presenti in allegato i parametri chimici, fisici e biologici dei corpi idrici superficiali e profondi presenti sul territorio regionale per gli anni 2009, 2010 e 2011.

**10) REGIONE LAZIO**

La Regione Lazio ha trasmesso con nota 4663 del 04 gennaio 2013 le informazioni richieste relative al triennio 2008-2010. Non risulta quindi, nel materiale inviato, la documentazione relativa all'anno

2011. Per quanto riguarda il monitoraggio del suolo e di altre risorse ambientali, non sono presenti al momento dati disponibili. Nella relazione inoltre non risulta presente il dato “Quantità di sanse umide per le quali è stata effettuata la comunicazione”. Su apposito DVD inviato allo Scrivente Ufficio sono raccolti i dati sul monitoraggio dei corpi idrici.

#### 11) REGIONE MOLISE

La Regione Molise, con nota 30685/12 del 10 dicembre 2012, ha comunicato di aver inviato la richiesta dei dati per la compilazione del presente documento ai frantoi potenzialmente operanti nei proprio ambiti territoriali, e che dopo numerosi solleciti ha acquisito i dati forniti da 33 Comuni su un totale di 58 tra le province di Campobasso e Isernia, riguardanti n. 146 comunicazioni i cui esiti sono stati prontamente fatti pervenire allo Scrivente Ufficio. La Regione ha inoltre dichiarato che non è stata in grado di fornire informazioni relativamente al monitoraggio delle acque per i parametri richiesti (BOD<sub>5</sub>, COD, Azoto totale, ammoniacale e nitrico, ossigeno disciolto, fosforo totale, ortofosfato, Escherichia coli, in quanto sia l'ARPA che il Servizio Valutazione, Prevenzione e Tutela dell'Ambiente, nonostante specifiche richieste, non hanno provveduto a fornire i dati richiesti.

#### 12) REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania ha trasmesso i dati richiesti con nota 229032 del 29 marzo 2013, insieme alla pubblicazione “Piano di monitoraggio relativo all'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari”, relazione di sintesi delle attività espletate nel triennio 2007-2010. La pubblicazione, che presenta i risultati del monitoraggio triennale dei suoli e dei corsi d'acqua, nei suoi aspetti qualitativi e quantitativi, è a disposizione per l'eventuale consultazione presso lo Scrivente Ufficio.

#### 13) REGIONE BASILICATA

La Regione Basilicata ha inviato i dati richiesti con nota 20095 del 31 gennaio 2013, sulla base del proprio Regolamento pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 13 del

01/03/2007. Nel rispetto del suddetto Regolamento è stata adottata una procedura di valutazione del rischio agro-ambientale, attraverso l'uso di un software che esprime i risultati attraverso un indicatore di compatibilità ambientale. Il calcolo dell'indicatore, denominato ICABAS (Indicatore di Compatibilità Ambientale delle Basilicata) rispetta alcune indicazioni preliminari di vincolo riportate nel Regolamento, in mancanza delle quali è vietato lo spandimento al suolo dei reflui. Il Regolamento inoltre costituisce uno strumento di pianificazione per l'utilizzazione agronomica dei reflui oleari al suolo agricolo al fine di migliorarne la fertilità chimica, fisica e microbiologica in un'ottica conservativa delle risorse naturali; scopo finale quello di fornire i criteri da seguire per una gestione ad elevata compatibilità agronomica e ambientale dei reflui oleari e rendere disponibili agli operatori del settore strumenti specifici atti a semplificare gli adempimenti e le valutazioni di volta in volta necessari al corretto espletamento dell'attività di stoccaggio, trasporto e spandimento sul suolo agricolo dei reflui oleari.

#### 14) REGIONE SARDEGNA

Con nota 24986/VI.3.3 la Regione Autonoma della Sardegna ha inviato la relazione triennale 2009-2011 sull'applicazione della legge 574/1996, specificando che è stata adottata una metodologia di restituzione dei dati basata sull'accorpamento delle produzioni di acque di vegetazione e sanse umide con riferimento ai Comuni nei quali sono stati effettuati gli spandimenti, l'individuazione del corpo idrico interessato, ove possibile, e comunque con riferimento ai bacini idrografici ed alle aggregazioni territoriali costituite dalle Unità Idrografiche Omogenee (U.I.O.) come sono state individuate nel Piano di Tutela Acque della Regione Sardegna, approvato con delibera della Giunta Regionale n. 14/16 del 04 aprile 2006. Per la individuazione delle suddette U.I.O. si è proceduto alla divisione dell'intero territorio regionale, a partire dai bacini drenanti sui corpi idrici significativi del 1° ordine, accorpandovi i bacini minori territorialmente omogenei per caratteristiche geomorfologiche, o idrografiche, o idrologiche e rimandando ad una seconda fase le associazioni con i corpi idrici sotterranei e le eventuali modifiche. Per ogni bacino idrografico di recepimento infine sono state riportate le quantità delle acque di vegetazione e delle sanse umide oggetto di effettivo spandimento distinta per tipologia di frantoio di provenienza (ciclo continuo o pressione)

ed espressa in m<sup>3</sup>, nonché la superficie complessiva dei terreni effettivamente recipienti espressa in Ha.

## ALLEGATO: TABELLA RIASSUNTIVA DEI DATI INVIATI DALLE REGIONI

REGIONE	Numero comunicazioni ricevute in totale	Quantità acque vegetazione (m <sup>3</sup> ) per le quali è stata effettuata la comunicazione	Quantità sanse umide (m <sup>3</sup> ) per le quali è stata effettuata la comunicazione	Superficie di spandimento riportata in comunicazione (in Ha)	Terreni effettivamente recipienti (in Ha)	Periodo
VALLE D'AOSTA	0	0	0	0	0	2009-2011
PIEMONTE	2	23	10	0,9225	0,9225	2009-2011
LOMBARDIA						
PROV. AUTONOMA TRENTO						
PROV. AUTONOMA BOLZANO	0	0	0	0	0	2009-2011
VENETO	127	8.057	3.276	638,21	426,6	2009-2011
FRIULI VENEZIA GIULIA	0	0	0	0	0	2009-2011
LIGURIA	13	1.038	267	25	24	2009-2011
EMILIA ROMAGNA	62	11.674	3.209	1380,7994	960,7648	2009-2011
TOSCANA						
MARCHE						
UMBRIA	168	52.972,92	3.921,60	3048,89,94	1358,96,31	2009-2011
LAZIO	175	32.975,00	non riportato	2058,1436	1722,10	2008-2010
ABRUZZO						
MOLISE	146	36.149,09	11.060,50	1.495,40	1.495,40	2009-2011
CAMPANIA	239	46.224,12	0	1.445,48	non riportato	2009-2011
BASILICATA	449	91.513	non riportato	4555,00	4432,00	2009-2011
PUGLIA						
CALABRIA						
SICILIA						
SARDEGNA	47	14.319	20.292	870,73,64	564,27,02	2009-2011

Non risulta pervenuta alcuna relazione dalle seguenti regioni: Lombardia, Provincia autonoma di Trento, Marche, Abruzzo, Puglia e Sicilia. La Provincia Autonoma di Bolzano ha comunicato che nel suo territorio esiste un solo frantoio oleario, le cui acque di vegetazione non vengono distribuite in ambito agricolo. La Regione Calabria ha provveduto ad inviare la richiesta dei dati all'ente sub-regionale ARPACAL. La Regione Toscana ha inviato una relazione tecnica che non riporta i dati richiesti. La Regione Lazio ha inviato i dati relativi al triennio 2008-2010; manca il dato relativo alla quantità di sanse umide. La Regione Basilicata non ha trasmesso il dato relativo alla quantità di sanse umide.

